

Avvertenza

Secondo quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si avvertono gli studenti e tutte le categorie di utenti universitari, previste nei paragrafi della presente sezione e nelle successive (laureati, dottori di ricerca ecc.), che tutti i certificati richiesti in allegato per l'espletamento delle pratiche amministrative e/o di segreteria, con esclusione dei certificati medico-sanitari, possono essere sostituiti da idonea autocertificazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE (dal 16 agosto all'8 ottobre 2010)

Per iscriversi all'Università è necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. Coloro che sono in possesso di diploma di durata quadriennale, più anno integrativo, o coloro che sono forniti di laurea, diploma rilasciato da una scuola diretta a fini speciali, diploma ISEF, possono iscriversi a qualsiasi Corso di laurea (questa norma non è valida per i diplomati in Vigilanza scolastica). Coloro i quali non sono in possesso dei predetti requisiti possono immatricolarsi con eventuali debiti formativi, da recuperare sulla base delle decisioni dei competenti Organi di Facoltà. Per immatricolarsi ai Corsi di laurea a numero programmato lo studente deve sostenere una prova di ammissione, svolta secondo modalità e termini stabiliti e indicati nei relativi bandi di concorso. La relativa istanza deve essere presentata entro la data di scadenza, indicata nel bando di concorso.

Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decadrebbe dal Corso di studi cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

L'immatricolazione si effettua esclusivamente on line. Le modalità di accesso sono indicate sul sito dell'Università di Bari (www.uniba.it). Lo studente, pertanto, deve inserire i dati richiesti e stampare la relativa ricevuta che deve essere consegnata unitamente a:

- Certificazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) solo per gli studenti dichiaranti i dati economici
- due fotografie identiche formato tessera, di cui una autenticata in bollo dal preposto funzionario dell'Università, ovvero da un Ufficio comunale o da un notaio
- fotocopia del versamento della tassa di immatricolazione di 245 Euro (causale I - 2010); (lo studente con disabilità non inferiore al 66% è tenuto al solo versamento di 14,62 Euro per bollo virtuale)
- attestazione originale del versamento della tassa regionale a favore dell'ADiSU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) di 77,47 Euro (sul c/c 860700 per la sede di Bari, c/c 53308466 per la sede di Taranto). Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità non inferiore al 66%
- eventuale attestazione di versamento della penale qualora ci si immatricoli, previa autorizzazione del Rettore, oltre i termini stabiliti
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino Codice Fiscale
- certificazione di avvenuta esecuzione del test di screening della tubercolosi attraverso l'introdermoreazione secondo Mantoux, eseguita presso struttura pubblica (solo per immatricolandi a Corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia)
- gli studenti diversamente abili devono altresì allegare certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione di disabilità con la relativa percentuale di invalidità;
- copia autenticata del permesso di soggiorno relativo all'anno 2010 (solo per studenti stranieri non comunitari residenti all'estero). Successivamente all'immatricolazione a qualsiasi Corso universitario per l'a.a. 2010-2011, gli studenti devono richiedere alla Questura di competenza il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno 2011.

Gli studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo, per ottenere la prevista riduzione di tasse e contributi, devono allegare idonea

documentazione rilasciata dall'Autorità diplomatica italiana del Paese di provenienza, attestante le condizioni di disagio economico.

La ricevuta ottenuta dall'inserimento dei dati e i relativi allegati devono essere consegnati, entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di immatricolazione, presso i seguenti punti di raccolta:

- Segreteria Studenti della Facoltà in cui ci si immatricola
- Segreterie Studenti remote.

L'Università provvede a inviare a domicilio il libretto universitario e, successivamente, i moduli di versamento personalizzati (II e III rata a.a. 2010-2011 e I rata a.a. 2011-2012).

ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO (dal 16 agosto al 5 novembre 2010)

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene esclusivamente on line. Le modalità di accesso sono indicate sul sito dell'Università di Bari (www.uniba.it).

Lo studente, pertanto, dovrà inserire i dati richiesti e stampare la relativa ricevuta che deve essere consegnata unitamente a:

- Certificazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) solo per gli studenti dichiaranti i dati economici
- libretto e tessera
- attestazioni di frequenza, ove necessarie
- fotocopia dei versamenti della prima rata d'iscrizione all'a.a. 2010-2011 (causale I - 245 Euro) e della seconda e terza rata relativa all'anno precedente (causale II e III). Lo studente con disabilità non inferiore al 66% è tenuto al solo versamento di 14,62 Euro per bollo virtuale. Tali bollettini di versamento vengono inviati per posta dall'Università, insieme al riepilogo tasse e contributi

- attestazione in originale del versamento della tassa regionale a favore dell'ADiSU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) competente per territorio di 77,47 Euro sul c/c 860700 per la sede di Bari, c/c 53308466 per la sede di Taranto). Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità non inferiore al 66%
- copia autenticata del permesso di soggiorno relativo all'anno 2011 (solo per studenti stranieri non comunitari residenti all'estero)
- eventuale ricevuta di versamento della penale in caso di iscrizione, preventivamente autorizzata dal Rettore, oltre i termini stabiliti
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- gli studenti portatori di handicap devono altresì allegare certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione di disabilità con la relativa percentuale di invalidità.

Gli studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo, per ottenere la prevista riduzione di tasse e contributi, devono allegare idonea documentazione rilasciata dall'Autorità diplomatica italiana del Paese di provenienza, attestante le condizioni di disagio economico.

La ricevuta ottenuta dall'inserimento dei dati e i relativi allegati devono essere consegnati entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di iscrizione, presso:

- Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza
- Segreterie Studenti remote.

AMMISSIONE DI STUDENTI STRANIERI

Per tutte le tipologie di studenti: in caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (L. 31/5/95, n. 218, art. 19, par. 2).

Gli studenti stranieri comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, sono ammessi all'Università senza limitazioni di "contingente", e non gravano sul limite dei posti disponibili. Essi devono presentare domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, purché abbiano

conseguito un titolo di studio valido e superino l'eventuale prova di ammissione, se trattasi di Corso di studi a numero programmato. Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia sono ammessi entro il limite di posti messi a disposizione, previo superamento della prova di lingua italiana. Essi devono presentare la domanda di preiscrizione (Modello A) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono, la quale provvede all'autenticazione della firma e della fotografia. Si precisa che nella domanda di preiscrizione lo studente deve indicare un solo Corso di studi e l'Università presso la quale intende iscriversi. Al Modello A, redatto in originale e duplice copia, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo finale degli studi secondari in originale conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge

b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Afericao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo ecc.). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso

c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore ai 12 anni di scolarità.

In caso di richiesta di abbreviazione di corso il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi

d) titolo post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario, ove il titolo degli studi secondari rientri nella fattispecie contemplata al punto c).

Relativamente a quanto indicato nei punti a), b), c) e d), i candidati devono esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che

li ha rilasciati, ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, i documenti devono essere muniti del timbro "Apostille", previsto da tale Convenzione e apposto a cura delle competenti Autorità locali

e) eventuali certificati di competenza in lingua italiana, rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana, di cui alla Circolare ministeriale del 16/05/2008 e successivi aggiornamenti, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all'estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni

f) due fotografie (di cui una viene autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione è a cura degli interessati e, nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori locali, viene confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione). La Rappresentanza italiana restituisce agli interessati i titoli di studio originali (detti documenti devono essere consegnati all'Università in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione), muniti di legalizzazione consolare – salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali – e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all'Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui

intendono stabilire la propria dimora, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio/Università. Gli studenti stranieri, successivamente all'immatricolazione a un Corso universitario per l'a.a. 2010-2011, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno 2011, almeno 30 giorni prima della scadenza. I candidati si presentano alle prove di esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

La prova di lingua italiana si svolge il giorno 1° settembre 2010 nel modo seguente:

- per gli studenti delle Facoltà scientifiche (Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze MMFFNN, Scienze Biotecnologiche, Medicina Veterinaria): Aula II – Palazzo delle Aule (piano terra) della Facoltà di Scienze MMFFNN – Campus Universitario, Via Orabona, 4, Bari
- per gli studenti delle Facoltà morali (Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Formazione, Scienze Politiche), Aula I (secondo piano) della Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazza Umberto I, 1 – Palazzo Ateneo, Bari.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi universitari a numero programmato vengono affisse le graduatorie. Gli ammessi devono presentare le domande di immatricolazione presso le Segreterie del Corso universitario prescelto.

Per informazioni rivolgersi a:

Settore II - Ufficio Stranieri (Palazzo Ateneo), tel. 080.5714512; fax 080.5714658; e-mail: c.mitacchione@area-segr-studenti.uniba.it.

STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO, STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI, INTERRUZIONE DEGLI STUDI

1. È istituita, a partire dall'a.a. 2008-2009, la figura dello studente non impegnato a tempo pieno (NITP).

In una prima fase sperimentale, tale *status* può essere ottenuto all'atto dell'immatricolazione.

È consentito il passaggio di *status* da studente NITP verso quello di studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

È dovuto un importo fisso di tasse e contributi pari alla metà del massimo previsto per gli studenti a tempo pieno. Vengono dimezzati i CFU previsti per ciascun anno di corso e raddoppiati gli anni di corso. Tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dei piani di studio sono definiti dagli Organi competenti.

2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero curriculum, e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati, su proposta del Collegio didattico interessato, dal Consiglio di Classe. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e dei crediti acquisiti si può verificare l'obsolescenza. Il Collegio didattico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. Il trasferimento dello studente fuori corso non è subordinato alla sussistenza di gravi e comprovati motivi, come richiesto dalla normativa previgente.

4. Si considera studente ripetente lo studente che, entro la durata normale del Corso, non abbia ottenuto il riconoscimento della

frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico.

5. Lo studente che non abbia acquisito attestati di frequenza di discipline di anni precedenti, può a sua richiesta iscriversi come ripetente dell'ultimo anno frequentato, avendo come obbligo la frequenza dei soli corsi non frequentati.

6. Il Manifesto annuale, deliberato dal Senato Accademico, può prevedere su decisione del Consiglio di Amministrazione una differenziazione nel pagamento delle tasse dovute dagli studenti ripetenti e fuori corso.

7. Agli iscritti a Corsi di specializzazione o a Master che siano ammessi a frequentare un Corso di dottorato di ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applica la normativa vigente (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

DECADENZA DAGLI STUDI

A seguito dell'abolizione dell'istituto della decadenza dalla qualità di studente dopo otto anni di inattività scolastica, è possibile riprendere gli studi, previa ricognizione della carriera e versamento delle relative tasse e contributi dovuti.

Tale opportunità è consentita anche in presenza di atto formale di cessazione dagli studi (rinuncia).

RICOGNIZIONE

(ripresa degli studi dopo abbandono temporaneo)

Lo studente che abbia interrotto per qualche anno gli studi universitari può riprendere gli studi inoltrando domanda di iscrizione e ricognizione presso la Segreteria competente. Per ciascun anno di interruzione lo studente è tenuto a pagare soltanto la tassa di ricognizione di 50 Euro. Lo studente che effettua la ricognizione, non può sostenere esami prima degli appelli del primo Semestre del nuovo

anno accademico (2010-2011). Per poter sostenere esami prima di tale data occorre iscriversi per l'a.a. 2010-2011, in qualità di fuori corso, pagando le relative tasse. A partire dall'1/1/2011 tale diritto è stabilito in 65 Euro.

CONSEGUIMENTO DI ALTRA LAUREA

Chi è in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studi del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione a un anno di corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio didattico interessato che suggerirà al Consiglio di Classe le eventuali delibere in proposito. In tal caso, l'istanza di immatricolazione deve essere inoltrata alla Segreteria di competenza.

TRASFERIMENTI, PASSAGGI DI CORSO E DI FACOLTÀ, AMMISSIONE A PROVE SINGOLE

1. Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studi sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Classe di destinazione che valuta, sentito il parere del Consiglio didattico interessato, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Quando un Corso viene totalmente riconosciuto, il numero di crediti attribuito è pari a quello previsto per quel Corso nella struttura didattica in cui lo studente si trasferisce, indipendentemente dal suo valore nella struttura di provenienza. Gli adempimenti per il riconoscimento parziale possono essere fissati nei Regolamenti didattici di Facoltà.

2. Nelle more dell'approvazione della richiesta di trasferimento, gli studenti sono ammessi a frequentare i corsi e a sostenere i relativi esami che saranno convalidati soltanto quando il trasferimento sarà stato accettato. Il trasferimento verso un Corso di laurea per il quale non è prescritta la prova di ammissione, richiesto da uno studente iscritto al primo anno di corso, è disposto automaticamente nel caso in cui l'iscrizione al Corso richiede prova di ammissione; il trasferimento sarà possibile soltanto dopo il superamento di tale prova.

3. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti ai sensi del comma 1, la durata del Corso di studi può essere abbreviata dal Consiglio di Classe e, su parere del Consiglio di Corso di Studi, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno, inoltre, prevedere la sostituzione diretta all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o straniere.

4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università straniere, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli Organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti nell'Università, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne dalla Segreteria Studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che

determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui ecc.) anche in itinere, appositamente studiate dal Consiglio didattico competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

PROVA FINALE (ESAME DI LAUREA) E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDI

Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito, sostenendo le relative prove, il numero di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare apposita domanda alla Segreteria Studenti del proprio Corso di laurea, allegando un versamento di 52 Euro (c/c 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari), rispettando i seguenti termini:

- per la sessione estiva, dal 21 al 30 aprile di ogni anno
- per la sessione autunnale, dall'1 al 10 settembre di ogni anno (per la Facoltà di Giurisprudenza i termini di presentazione sono dal 21 al 31 agosto)
- per la sessione straordinaria, dall'1 al 10 dicembre di ogni anno.

Ciascuna Facoltà, inoltre, segue proprie norme per la presentazione del modulo tesi, della tesi, per il numero di copie da presentare e per altre certificazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Segreterie Studenti di afferenza.

PROGETTO ALMALAUREA

Allo scopo di facilitare ai propri laureati l'ingresso nel mondo del lavoro, l'Università degli Studi di Bari ha aderito al Consorzio Alma-

Laurea, che ha istituito una banca dati consultata da enti (pubblici e privati) e da aziende (italiane ed estere) per la selezione di personale qualificato. Per avvalersi di questo servizio, il laureando deve inserire i propri dati in un questionario elettronico. Nel rispetto della privacy, dopo il conseguimento del titolo accademico, il curriculum personale è reso consultabile nella banca dati AlmaLaurea, in Internet all'indirizzo www.almalaurea.it.

TASSE

L'importo della prima rata per l'a.a. 2010-2011 è di 245 Euro (comprensivi di bollo virtuale). Il versamento deve essere effettuato entro il 5 novembre 2010 per le iscrizioni ad anni di corso successivi al primo, e l'8 ottobre 2010 per le immatricolazioni, a eccezione dei diversi termini di scadenza previsti per i Corsi di studio a numero programmato. Sono tenuti al pagamento della prima rata anche gli studenti aspiranti al beneficio dell'esonero totale; in caso di ottenimento dello stesso, l'importo sarà rimborsato. Devono versare la sola prima rata di iscrizione:

- gli studenti stranieri provenienti da Università estere che intendono frequentare presso l'Università di Bari uno o più corsi singoli
- gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altra sede oltre il 5 novembre 2010, unitamente alla tassa di trasferimento, pari a 67,60 Euro.

Gli studenti che ritengono di conseguire la laurea o il diploma entro il 30 aprile 2011 possono non pagare la prima rata d'iscrizione all'a.a. 2010-2011. Nel caso in cui, entro tale data, non venga conseguita la Laurea o il Diploma, e non sia stata pagata la prima rata d'iscrizione, è dovuto il pagamento della prima rata, maggiorato della penale prevista. La seconda e la terza rata devono essere pagate entro le date di scadenza indicate sui relativi bollettini, ferma restando la facoltà per lo studente di versare l'importo dovuto a titolo di saldo in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata. Qualora la somma da versare a saldo dopo il pagamento della prima

rata sia inferiore a 50 Euro, tale cifra dovrà essere versata in una sola soluzione (II rata). Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di 20,00 Euro per versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza, di 40 Euro per quelli effettuati entro i 60 giorni, di 80 Euro per quelli oltre i 60 giorni dalla scadenza. La penale si applica su ogni singola rata. Gli studenti stranieri, cittadini di Stati extracomunitari, provenienti da Paesi in via di sviluppo, in condizioni di disagio economico accertato con documentazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane, devono versare un importo complessivo pari a 245 Euro, comprensive di bollo virtuale, e la tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari di 77,47 Euro.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi di cui alle rispettive deliberazioni degli Organi competenti. Sono previste forme di esonero. È dovuto l'importo di 52 Euro per costo diploma. A partire dall'1/1/2011 tale importo è fissato in Euro 67,60.

Gli studenti delle Scuole dirette a fini speciali sono tenuti a versare gli stessi importi previsti per i Corsi di laurea e di diploma.

ESONERI

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi gli studenti beneficiari delle borse di studio ADiSU e di eventuali prestiti di onore concessi ai sensi dell'art. 16 L. 390/91; gli studenti idonei, non beneficiari per scarsità di risorse; gli studenti con un'invaldità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo accademico; gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano.

Ulteriori forme di esonero sono previste per:

- studenti con invalidità riconosciuta dal 45% al 65% (riduzione del 50% dell'importo totale, anche se già in possesso di un titolo accademico)
- studenti che si laureano entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze (esonero totale da tasse e contributi dell'ultimo anno).

Beneficiano dell'esonero dal pagamento di tasse e contributi gli studenti immatricolati assegnatari di premi o di riconoscimenti in selezioni certificate da parte di enti o istituzioni a carattere culturale o formativo, previo parere di apposita Commissione.

Gli aspiranti al beneficio dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dai contributi universitari sono tenuti alla presentazione di un'apposita domanda da consegnare esclusivamente ai competenti uffici dell'ADiSU. Ai fini del controllo sui dati forniti dagli studenti beneficiari dell'esonero tasse, l'Università, l'ADiSU e l'Amministrazione finanziaria procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Al fine di verificare i dati della certificazione ISEEU, l'Università di Bari opererà, anche d'intesa con le Autorità competenti, i necessari controlli diretti ad accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte secondo i criteri predeterminati dall'Amministrazione universitaria. I casi di dichiarazione mendace saranno perseguiti con denuncia all'Autorità giudiziaria, ferma restando la revoca immediata dell'eventuale beneficio dell'esonero e il recupero delle somme dovute, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura doppia dell'integrazione dovuta e l'adozione di misure disciplinari, compresa l'esclusione, fino a tre anni, dall'Università.

“BONUS”

Gli studenti che superano entro il 30 settembre di ciascun anno accademico tutti gli esami (ivi comprese le prove d'idoneità, laboratori, tirocini, seminari, stage ecc.) del piano di studi statutario previsto dalla Facoltà per gli anni precedenti quello d'iscrizione, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 29/30, ottengono (dietro presentazione di apposita istanza da inoltrare entro il 31 ottobre di ciascun anno), come bonus, un premio di 260 Euro, da poter utilizzare solo per l'acquisto di libri.

Per informazioni rivolgersi a:

Settore II - Aree Segreterie Studenti (Palazzo Ateneo, I piano ingresso da Via Nicolai); lun.-ven. dalle 10.00 alle 12.00, mar.-gio. dalle 15.00 alle 17.00; tel. 080.571.4512-4831.

RICHIESTA DUPLICATO DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO E DEL DIPLOMA DI LAUREA

Lo studente che richiede il duplicato del proprio libretto per smarrimento, furto o deterioramento deve presentare domanda in carta libera a cui allegare:

- due fotografie identiche
- libretto deteriorato o denuncia di smarrimento o furto, ai sensi della normativa vigente
- ricevuta di versamento di 6,50 Euro (a partire dall'1/1/2011) su c/c 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari.

Chi, in possesso di un titolo accademico conseguito presso l'Università di Bari, dichiara lo smarrimento, deterioramento o furto del proprio diploma, deve presentare richiesta di duplicato in bollo da 14,62 Euro indirizzata al Magnifico Rettore, allegando la denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Autorità competenti, il diploma deteriorato e la ricevuta di versamento di 67,60 Euro (a partire dall'1/1/2011) su c/c 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari.

CERTIFICATI

I certificati devono essere richiesti direttamente agli sportelli della propria Segreteria, compilando un apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Stampati (per le sedi decentrate la distribuzione degli stampati è a cura della Segreteria Generale Studenti). Per le certificazioni in bollo occorre munire preventivamente la richiesta di una marca da bollo da 14,62 Euro per ciascuna istanza. Inoltre, si ricorda che, per ottenere il rilascio di certificati, lo studente deve

essere in regola con il pagamento delle tasse. Coloro che hanno perso lo status di studente (es. laureati, rinunciatari ecc.) devono, inoltre, effettuare un versamento sul c/c 8706 (Università degli Studi di Bari) di 2,00 Euro per ogni certificato richiesto.

RICHIESTA DEL DIPLOMA DI LAUREA

Per richiedere il diploma di laurea occorre presentare domanda in bollo da 14,62 Euro indirizzata al Magnifico Rettore, e presentarsi al momento del ritiro muniti di una marca da bollo di 14,62 Euro (che sarà apposta sul diploma) e di un valido documento d'identità. Il diploma può essere consegnato solo alla persona interessata o eventualmente ad altra persona munita di delega conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.